



Provincia di Cremona

PROCEDURA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (CD. WHISTLEBLOWING)

Art. 1 – Contesto normativo

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste nella sez. 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) in coerenza con il D. Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, che ha raccolto in un unico contesto normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia nel settore pubblico che privato e dettando una disciplina organica e uniforme, finalizzata ad una maggiore tutela del whistleblower, in modo che quest'ultimo sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazione di illeciti.

Art. 2 – Definizione di whistleblowing/segnalazione

Con il termine whistleblower si indica la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'Ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La segnalazione (whistleblowing) è una manifestazione che contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni di pregiudizio per l'Amministrazione pubblica o l'Ente privato, consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili, penali o in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 3 – Finalità della procedura

L'obiettivo della presente procedura è quello di fornire indicazioni operative riguardo alla trasmissione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste nel nostro ordinamento.

Art. 4 – Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

La Provincia di Cremona individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte di:

- dipendenti della Provincia di Cremona, anche in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando o distacco;
- dipendenti della Provincia di Cremona in periodo di prova;
- soggetti per le quali il rapporto giuridico con la Provincia di Cremona non è ancora iniziato, limitatamente alle violazioni riscontrate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- pensionati, limitatamente alle violazioni riscontrate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro;

- collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso la Provincia di Cremona;
- dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte della Provincia di Cremona;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza presso la Provincia di Cremona;
- consulenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto lavorativo con la Provincia di Cremona.

La segnalazione può riguardare:

- comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Provincia di Cremona e che consistono in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (es. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, frode nelle pubbliche forniture);
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - atti od omissioni che riguardano il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza o di aiuti di Stato);
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione);
 - le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra;
 - le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

La segnalazione deve essere circostanziata e deve riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati da altri soggetti e deve contenere le informazioni atte ad individuare gli autori della condotta illecita.

Il segnalante non dovrà agire solo per scopi personali o per effettuare rivendicazioni avverso superiori gerarchici o l'Amministrazione.

La segnalazione anonima potrà essere presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing.

Qualora le segnalazioni di illecito riguardino il RPCT devono essere inviate direttamente all'ANAC. Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, ne informerà tempestivamente il Presidente che, con proprio atto, individuerà il soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione.

Art. 5 – Procedura per la segnalazione mediante canale interno

Il segnalante può inviare la segnalazione attraverso la procedura informatica "Piattaforma Whistleblowing PA" al sito web pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".

La procedura per la segnalazione avviene secondo le seguenti modalità:

- viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima, nel qual caso sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- all'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dall'esterno con tutela dell'anonimato garantito in ogni circostanza;
- la piattaforma consente il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, quindi senza ulteriori contatti.

Le segnalazioni inoltrate potranno essere gestite esclusivamente dal RPCT che accederà alla piattaforma con credenziali riservate e personali nel rispetto delle misure di sicurezza in materia di tutela dei dati personali.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge

Art. 6 - Verifica della fondatezza delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà alla sua protocollazione in modalità riservata e trasmetterà, entro 7 gg. lavorativi, avviso di ricevimento al segnalante.

Qualora sia stato richiesto un colloquio con il RPCT l'avviso contiene la proposta di appuntamento e la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso.

Il RPCT, con la massima riservatezza ed imparzialità, potrà attivare ogni azione ritenuta opportuna, compresa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sugli episodi rappresentati.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT archivia la segnalazione oppure avvia la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati dal segnalante, coinvolgendo le strutture competenti per la prosecuzione dell'attività.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT risponde disciplinarmente.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo essere stata sottoposta alla anonimizzazione e all'oscuramento dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa ad altri soggetti interessati per le opportune valutazioni e le eventuali iniziative da intraprendere.

Qualora, effettuate le opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Segretario Generale (se non coincidente con la figura di RPCT) e al Dirigente Responsabile del Servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari al ripristino della legalità.

Il riscontro alla segnalazione è effettuato entro 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Art. 7 - Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna che il segnalante può utilizzare laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ANAC fornisce sul proprio sito istituzionale le modalità da seguire per l'utilizzo di detto canale.

Art. 8 – Tutela della riservatezza

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e dei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni degli organi di controllo) l'identità del segnalante non può essere rivelata, ai sensi dell'art. 12 del D. n. 24/2023:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento davanti alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non può procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

In tal caso, il RPCT provvederà ad acquisire il consenso presso il segnalante mediante la piattaforma dedicata alla gestione delle segnalazioni.

Coloro che ricevono la segnalazione o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

La segnalazione è inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato pertanto il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Art. 9 – Divieto di ritorsione

Coloro che segnalano all'autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all' ANAC o al RPCT condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, non possono essere sottoposti alle misure ritorsive di cui all'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 24/2023.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume invece che gli stessi siano conseguenza della segnalazione. L'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia una persona o un Ente dello stesso contesto lavorativo che assiste il segnalante nel processo di segnalazione.

L'adozione di misure ritorsive è comunicata dall'interessato all'ANAC che informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri Organismi di garanzia o di disciplina per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il Responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. n. 21 del D. Lgs, n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Art. 10 – Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione e la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale della procedura.

Nel caso in cui, in seguito a verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento, saranno prese in considerazione azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

Art. 11 - Informativa privacy whistleblowing

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le informazioni allegate alla presente (allegato a).

Art. 12 - Disposizioni finali

La presente procedura potrà essere sottoposta a revisione qualora necessario e delle modifiche apportate sarà data apposita comunicazione al personale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al D. Lgs. n. 24/2023 e alle indicazioni fornite da ANAC. Di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

allegato a)

INFORMATIVA PRIVACY

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)

Provincia di Cremona

C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona

Centralino [+39 0372 4061](tel:+3903724061)

Casella PEC: protocollo@provincia.cr.it

C.F. 80002130195

Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Cremona, con sede legale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, n. 17.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

Il Responsabile della Protezione Dati è raggiungibile all'indirizzo: dpo@provincia.cremona.it

Responsabile interno del Trattamento

Il Responsabile interno del Trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Tutti i riferimenti, tra cui la sede dell'Ufficio e i recapiti, sono indicati nel sito istituzionale della Provincia di Cremona.

Responsabile esterno del Trattamento

Il Responsabile esterno del Trattamento delle segnalazioni inviate tramite la piattaforma informatizzata WhistleblowingPA è Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., con sede in Milano, viale Abruzzi 13/A, 20131.

Il Responsabile esterno è stato debitamente designato e autorizzato dal Titolare quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di Digital Whistleblowing; qualora il Responsabile esterno si avvalga, per gli adempimenti di competenza, di Sub-Responsabili, questi ultimi sono appositamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La liceità di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento")

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Ente, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Ente commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti indicati al par. 5 delle istruzioni. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- a al dirigente competente per i procedimenti disciplinari nonché al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

- b agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
- c se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell'Ente ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Per il trattamento di dati personali la liceità del trattamento si individua nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR) ai sensi dell'art. 54 bis del Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, introdotto dalla Legge 06/11/2021 n. 190 sulle "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" novellata dalla legge 30/11/2017 n. 179 "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Per il trattamento di "categorie particolari di dati" la liceità si riscontra nell'assolvimento di un pubblico interesse (art. 9 par. 2 lett g) e art. 2 sexies lett. dd) finalizzato all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, e all'attività ispettiva.

Il conferimento dei suoi dati personali non ha natura obbligatoria ma l'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'accertamento circa la fondatezza della segnalazione effettuata, laddove quest'ultima non sia circostanziata, fondata su elementi precisi e concordanti, non abbia ad oggetto fatti riscontrabili e/o non contenga tutti gli elementi utili per effettuare il predetto accertamento.

DESTINATARI DEI DATI

I suoi dati potranno essere condivisi con:

- Persone fisiche autorizzate dal titolare (es responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, l'ufficio procedimenti disciplinari per eventuali profili di responsabilità disciplinare)
- ANAC
- Corte dei Conti
- Autorità giudiziaria
- Dipartimento della funzione pubblica
- Responsabili del trattamento

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Whistleblowing Solutions è il partner tecnologico selezionato da Transparency International e l'Associazione Hermes promotori del progetto Whistleblowing PA.

I suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di trasferimento in un paese terzo extra europeo, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ente, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata contattando il medesimo presso la Provincia di Cremona pec: protocollo@provincia.cr.it o mail anticorruzione@provincia.cremona.it oppure il Responsabile della Protezione dei dati personali della Provincia di Cremona all'indirizzo: dpo@provincia.cremona.it

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Ulteriori informazioni in ordine ai propri diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.